

STUDIO LEGALE DORE
PATROCINIO DAVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI
VIA GENOVA N. 10 – 07041 ALGHERO (SS)
Tel. 079/978119 – Fax 079/970136
franco.dore@pecordineavvocati.ss.it

AVV. FRANCO DORE
AVV. BARBARA CATTROCCI
AVV. STEFANIA FIORI
DOTT. MICHELA CORBIA

Comunita' del Territorio Costa Paradiso
Protocollo Ingresso
053/2017 07/02/2017 09:06:14
Registrato da Anna Muretti
Per CDA

Alghero, 3 febbraio 2017

Spett.le
Ente di Governo
dell'Ambito della Sardegna
protocollo@pec.ato.sardegna.it

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Presidenza
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Egr. Sig.
Sindaco
del Comune di
Tinità d'Agultu e Vignola
protocollo.trinitadagultu@legalmail.it

Spett.le
Abbanoa S.p.A.
protocollo@pec.abbanoa.it

Trasmessa via pec agli indirizzi in intestazione.

Oggetto: Comunità del Territorio di Costa Paradiso/Abbanoa S.p.A.

Per mandato ricevuto dal legale rappresentante della Comunità del Territorio Costa Paradiso formiamo la presente per rappresentare e richiedere quanto in appresso.

E' certamente nota a quanti si interessano, a vario e diverso titolo, delle problematiche inerenti la gestione del servizio idrico in Sardegna ed anche per l'ampio risalto che le vicende hanno avuto negli organi di informazione locali, la criticità dei rapporti intercorrenti tra la Comunità Costa Paradiso e la Società Abbanoa S.p.A., Gestore unico del servizio per il territorio della Sardegna. E'

STUDIO LEGALE DORE

PATROCINIO DAVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

VIA GENOVA N. 10 – 07041 ALGHERO (SS)

Tel. 079/978119 – Fax 079/970136

franco.dore@pecordineavvocati.ss.it

AVV. FRANCO DORE
AVV. BARBARA CATTROCCI
AVV. STEFANIA FIORI
DOTT. MICHELA CORBIA

parimenti noto che tale società opera in regime di in house providing e come tale è soggetta al controllo analogo da parte dell'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna [di seguito per brevità EGAS], in attuazione di quanto previsto dall'art. due della Legge Regionale quattro febbraio 2015 n. 4 il quale dispone che "1. Le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato di cui alla parte terza, sezione terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono attribuite all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna di cui all'articolo 6 che succede, a decorrere da 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche, attribuite alla gestione commissariale istituita ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3..... e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'Ente di governo dell'ambito della Sardegna regola, sussistendone le condizioni, l'esercizio, sul soggetto affidatario del servizio, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi. 3. La convenzione di gestione contiene, per il soggetto gestore, l'obbligo di assicurare, comunque, da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, il più completo esercizio dell'attività di controllo".

Per parte sua e per quanto qui interessa, la Comunità Costa Paradiso è un Ente che opera su un comprensorio turistico esteso su circa 270 ettari e nel quale insistono oltre duemila immobili a destinazione abitativa, oltre un importante numero di strutture di tipo commerciale.

Le problematiche inerenti i rapporti tra il Gestore e la Comunità Costa Paradiso hanno generato un conflitto che è più volte approdato nelle aule di giustizia. Attualmente il quadro può dirsi così cristallizzato: Abbanoa S.p.A. ritenendo di essere creditrice di notevoli somme e postulando un inadempimento da parte dell'utente ha sospeso il servizio fin dal mese di novembre 2016. La Comunità Costa Paradiso, per parte sua, ritenendo la non correttezza delle fatturazioni ha impugnato davanti alla Suprema Corte di Cassazione una sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - che si è pronunciata circa le modalità di calcolo delle "quote fisse", accogliendo le ragioni esposte dal Gestore.

Ridurre l'area delle problematiche al solo rapporto dare/avere appare, però, assolutamente riduttivo ed errato in quanto in effetti il rapporto si presenta molto più complesso ed è minato alla base da difetti genetici fino ad oggi da tutti ignorati, ma che non possono più rimanere tali per cui occorre superare l'attuale fase di contenzioso e criticità con l'obiettivo - oggi non più eludibile - di strutturare, con il doveroso concorso di tutti i soggetti interessati, il rapporto medesimo in termini di "correttezza contrattuale ed istituzionale" eliminando quelle situazioni che, per mera comodità, definiamo "anomale" ma che potrebbero sostanziare anche fattispecie di violazione di legge e di regolamento, con responsabilità di diverso tipo e di vario genere in capo a coloro che avendo l'obbligo di attivarsi, al contrario, se ne astengono.

Nello specifico e senza che la presente abbia carattere esaustivo, le "anomalie di sistema" possono essere così individuate e sintetizzate:

1) non appare ammissibile che un Ente che opera su un comprensorio turistico esteso su circa 270 ettari e nel quale insistono oltre duemila immobili a destinazione abitativa [si tratta, pertanto, di un

STUDIO LEGALE DORE

PATROCINIO DAVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

VIA GENOVA N. 10 – 07041 ALGHERO (SS)

Tel. 079/978119 – Fax 079/970136

franco.dore@pecordineavvocati.ss.it

AVV. FRANCO DORE
AVV. BARBARA CATTROCCI
AVV. STEFANIA FIORI
DOTT. MICHELA CORBIA

vero e proprio "paese"], oltre un importante numero di strutture di tipo commerciale, debba provvedere non solo a curare a sue spese attraverso una propria rete interna avente un'estensione di circa 50 km la distribuzione dell'acqua ad ogni singola unità abitativa, ma anche l'espletamento di ogni attività consequenziale ed indispensabile per l'espletamento del servizio e segnatamente provvedere alla manutenzione della rete idrica, alla installazione in ogni unità immobiliare del contatore/misuratore dei consumi, alla rilevazione degli stessi [c.d. lettura dei contatori] alla bollettazione ai singoli proprietari, nonché alla riscossione delle somme dovute per l'espletamento di tale servizio e per gli oneri di manutenzione. In buona sostanza la Comunità si trova a svolgere attività tipiche del servizio idrico integrato, quali delineate dall'art. 141 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Più specificatamente si trova a svolgere "il servizio pubblico di adduzione e distribuzione". Ciò appare inammissibile come in fattispecie analoga ha già sentenziato, all'esito di un procedimento di cui era parte Abbanoa S.p.A., il TAR Sardegna il quale ha posto in evidenza, tra l'altro, i pericoli per la salute pubblica che possono essere insiti ad una gestione di un servizio pubblico di fatto espletato da un privato.

2) non appare ammissibile, in un quadro fattuale quale quello sopra delineato, che l'EGAS [subentrato all'AATO Sardegna ed alla successiva Gestione Commissariale] ignori il problema e non si preoccupi, in questa come in altre similari situazioni presenti nel territorio sardo, di definire, attraverso l'articolazione tariffaria, la riduzione che spetta agli utenti rispetto alla tariffa del Servizio Idrico Integrato, sulla base del maggior costo evitato al Gestore. Ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato in data 22 febbraio 2012 rep. n. 09. Si tratta di risparmi non indifferenti per il Gestore [e per altro verso di costi non indifferenti per l'utente] ove si consideri che la rete gestita dalla Comunità si estende, come detto, per circa 50 Km.

3) parimenti non appare ammissibile che il Comune di Trinità d'Agultu nel cui territorio ricade il comprensorio della Comunità non "prenda in carico" le condotte idriche e gli impianti annessi per poi trasferirli al Gestore del servizio idrico così come la legge prevede. La "presa in carico" della condotta concreterebbe la possibilità - fino ad oggi negata, nonostante la stessa sia tecnicamente possibile - del frazionamento dell'attuale unica utenza e la stipulazione dei contratti individuali, in conformità a quanto previsto dall'art. B.13 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato il quale prevede, appunto, che "nel caso di insediamenti condominiali, siano essi edifici o villaggi o altre strutture caratterizzate dalla presenza di una rete interna di distribuzione posta in proprietà privata, possono essere stipulati contratti individuali di utenza.....". Tale soluzione, tra l'altro, sarebbe praticabile anche attualmente in un contesto in cui la condotta è di "fatto gestita" dal soggetto privato anziché dal concessionario pubblico, come dovrebbe avvenire. Essa, inoltre, consentirebbe la compiuta regolarizzazione del rapporto anche dal punto di vista contrattuale attraverso la sottoscrizione di formali atti. Tanto superando, almeno per tale profilo - non più eludibile nè procrastinabile - a tutela di interessi di carattere generale, e per quanto possa occorrere anche mediante l'adozione di intese parziali a matrice transattiva, le contrapposizioni esistenti tra lo stesso Comune e la Comunità

STUDIO LEGALE DORE

PATROCINIO DAVANTI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

VIA GENOVA N. 10 – 07041 ALGHERO (SS)

Tel. 079/978119 – Fax 079/970136

franco.dore@pecordineavvocati.ss.it

AVV. FRANCO DORE
AVV. BARBARA CATTROCCI
AVV. STEFANIA FIORI
DOTT. MICHELA CORBIA

Con riguardo a tale profilo vi sono poi diverse altre problematiche. Una è quella che ha dato luogo al sorgere della controversia attualmente all'esame della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi circa le "modalità di calcolo" della "quota fissa". Connessa con questa è quell'altra problematica che concerne la "misura della quota fissa": ed infatti, a voler ammettere che effettivamente il Gestore abbia diritto ad incamerare una "quota fissa" per unità abitativa, si pone, tuttavia, anche il problema di valutare se sia corretta la contabilizzazione di essa nella misura di € 50 per unità abitativa o se la stessa non debba essere computata in misura notevolmente inferiore come statuito dal Tribunale di Sassari in recenti sentenze. Vi sono, poi, problematiche legate alla legittimità del "deposito cauzionale" e dei "conguagli partite pregresse 2005-2011". Tutte tali problematiche incidono, ovviamente, sul quantum della pretesa avanzata da Abbanoa S.p.A.

4) non pare ammissibile, infine, che la Regione Sardegna rimanga inerte e silente rispetto ad una problematica di così vasta rilevanza sociale, dimenticando di esercitare le prerogative che le competono, tra le quali quelle delineate con la legge regionale 17 ottobre 1997 n. 29.

Nel quadro come sopra esposto e sommariamente delineato ritengono gli scriventi che la soluzione delle problematiche non possa più essere demandata al Giudice il quale non può essere chiamato a rivestire un ruolo di supplenza a fronte dell'inerzia di quegli Enti che, a vario titolo, sono investiti di poteri e doveri inerenti alle "funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato in Sardegna", nonchè dei "poteri e doveri" inerenti alla "funzione di controllo dell'operato del Gestore". In tale prospettiva, quindi, la Comunità Costa Paradiso con la presente ed a ministero dei sottoscritti Avvocati

chiede

che gli Enti in indirizzo, ciascuno in relazione alla propria posizione e potestà e per quanto di competenza, vogliano intraprendere tutte quelle iniziative che possono rivelarsi utili per superare le denunciate anomalie e criticità e segnatamente chiede che l'EGAS si renda parte attiva, oltre che nello svolgimento del doveroso potere di controllo, anche per il promovimento di un tavolo tecnico di confronto e discussione finalizzato al reperimento delle intese necessarie - se del caso anche in via provvisoria che possono essere anche di tipo condizionato e salva l'assunzione delle definitive determinazioni - affinché l'Ente Comunità Costa Paradiso possa essere posto in condizione di fruire del servizio idrico senza doversi fare carico - come oggi avviene - della gestione di un servizio che è pubblico e tale deve rimanere.

Per dovere di correttezza professionale teniamo a precisare che infruttuosamente decorso il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della presente la Comunità Costa Paradiso non potrà esimersi dall'intraprendere tutte quelle iniziative, in ogni competente sede, che riterrà doverose ed utili per la tutela delle proprie ragioni.

Distinti saluti

Avv. Franco Dore

Avv. Maria Giovanna Pola